



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 36 IN DATA 29 APR. 2015

Oggetto: adesione alla Società IN.VA S.p.A. con sede in Brissogne (AO), istituita con legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica).

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

vista la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica) che ha istituito per l'appunto la società IN.VA. S.p.A., con particolare riguardo all'articolo 2 per il quale "oltre alla Regione possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA gli enti valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL)";

richiamato poi l'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in base alla quale "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

richiamati inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la quale stabilisce all'art. 13 che con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- l'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 cosiddetto "Decreto *Spending review 2*", coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" rubricato in "Responsabilità amministrative per i contratti stipulati fuori da CONSIP S.p.A.;
- l'articolo 4 dello stesso decreto legge 95/2012, rubricato "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" e, nello specifico, il comma 3, secondo cui le disposizioni che impongono lo scioglimento o l'alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, non si applicano, tra le altre, alle società che svolgono servizi di interesse generale, alle società che svolgono prevalentemente compiti

di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;

rilevato che, ai sensi del comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" è sempre ammessa la partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in società che forniscono servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nelle società che producono servizi di interesse generale;

richiamata quindi la deliberazione della Giunta regionale n. 2682 dell'8 ottobre 2010 con la quale la Regione ha riscontrato, ai sensi ed agli effetti del citato articolo 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria dello Stato per il 2008), le società a partecipazione regionale per le quali sussistono i presupposti, previsti dall'articolo 3, comma 27 della legge finanziaria citata, per il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle medesime in quanto ognuna di esse ha per oggetto attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi strettamente necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione regionale;

preso atto che tra le società elencate nella deliberazione regionale citata è presente anche l' IN.VA S.p.A;

richiamati altresì:

- l'art. 21, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", che prevede una modifica all'oggetto sociale della soc. IN.VA. S.p.A., che viene esteso allo svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti;
- l'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza di riferimento;

considerato in particolare che la Centrale unica di committenza (di seguito denominata CUC) rappresenta uno strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per semplificare l'attività svolta dai propri uffici e per razionalizzare la propria spesa, poiché accentrando le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica azienda si evita la parcellizzazione delle gare, si rendono più agevoli la redazione degli atti di gara, il controllo dei requisiti e la verifica delle offerte tecniche, si ottiene un notevole risparmio nell'impiego di risorse umane e strumentali dedicate;

considerato che i ruoli rivestiti da IN.VA. S.p.a in qualità di CUC regionale sono i seguenti:

- funzione di referente e gestore del MeVA (Mercato elettronico della Valle d'Aosta), una piattaforma digitale regionale ove gli enti potranno effettuare acquisti online di beni e servizi offerti dagli operatori economici precedentemente abilitati;
- funzioni di CONSIP (Concessionaria servizi Informativi Pubblici) regionale, per le acquisizioni programmate di servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzabili, con centralizzazione delle committenze e stipula di convenzioni con i fornitori;
- funzioni di stazione appaltante, per le acquisizioni di servizi e forniture non standardizzabili, con esperimento – su richiesta del singolo ente – di apposita gara per l'individuazione del fornitore;

richiamata la legge regionale n. 41 del 4 settembre 1995 istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed in particolare l'art. 3 comma 1) il quale definisce la natura giuridica dell'Agenzia quale ente strumentale della Regione che realizza gli indirizzi programmatici con propria personalità giuridica, autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile sotto la vigilanza della Presidenza della Regione;

ribadito quindi che, ai sensi del citato articolo 2 della suddetta legge regionale 81/1987, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, tra cui ARPA, possono acquisire la qualità di soci azionisti di IN.VA. S.p.A;

ritenuto pertanto di acquisire la qualità di soci azionisti dell'IN.VA S.p.A sia con riferimento alle finalità istituzionali correlate al percorso di rafforzamento l'informatizzazione dell'attività amministrativa sia in relazione al ruolo della società quale Centrale Unica di Committenza;

preso atto, ai fini di cui sopra, che IN.VA S.p.A., che, con nota del 25 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3303 del 25 marzo /2015), a riscontro di apposita richiesta, comunicava la possibilità per ARPA di diventare socio azionista mediante l'acquisto di n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie, del valore nominale di 1,00 euro cadauna, che saranno cedute dall'azionista Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;

visto il bilancio di previsione dell'ARPA per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017, adottato con provvedimento del Direttore generale n. 94 del 29 dicembre 2014 ed approvato, in sede di controllo di legittimità, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza di definire talune azioni in ambito informatico (in particolare il potenziamento del collegamento ad *internet* tramite fibra ottica) e per definire il contratto di approvvigionamento di energia elettrica in quanto l'adesione di ARPA alla corrispondente convenzione Consip è stata rifiutata nel mese di marzo dal nuovo operatore affidatario, per mancato raggiungimento del quantitativo minimo ordinabile;

DISPONE

1. di approvare l'adesione alla Società IN.VA S.p.A. con sede in località l'Ile Blonde, 5 a Brissogne (AO) , istituita con legge regionale 81/1987, mediante l'acquisizione di n. 500 (cinquecento) quote societarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) per le motivazioni indicate in premessa;
2. il conseguente versamento di euro 500,00 (cinquecento) all'azionista Azienda Unità Sanitaria Locale, come da indicazioni di IN.VA., in funzione del successivo aggiornamento del libro soci;
3. di creare al tal fine il seguente apposito codice d'investimento nell'ambito della programmazione degli investimenti, ad integrazione dell'allegato e) al bilancio agenziale 2015/2017: DG_002 "acquisto quote societarie";
4. di impegnare e liquidare quindi in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta con sede in via Guido Rey, 1 ad Aosta – p.iva 00177330073 la spesa di euro 500,000 (cinquecento) IVA ed oneri fiscali inclusi, per l'acquisizione di n. 500 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna, con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazione" - sub stanziamento 3 Direzione generale (cod. inv. DG_002) del Titolo II del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2015/2017;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione, all'AUSL della Valle d'Aosta, alla Soc. IN.VA. ed al Collegio dei revisori dei conti di ARPA;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Il Direttore generale
Giovanni Agnesod

